

Note sulla didattica a distanza

Per la gestione delle attività di Didattica a Distanza (DAD) e Formazione a Distanza (FAD) occorre rispettare il Codice dell'Amministrazione Digitale e le circolari AgID ed il GDPR, ma ciò non richiede ulteriori adempimenti burocratici.

Alcune considerazioni.

- 1) Gli strumenti utilizzati per la gestione di DAD e FAD devono essere qualificati AgID.
- 2) I trattamenti di dati personali per l'erogazione delle attività di DAD e FAD devono essere effettuati in esecuzione degli obblighi di legge emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MIUR per consentire alla scuola di svolgere i propri compiti nell'interesse pubblico rilevante.
- 3) Gli Istituti Scolastici devono regolamentare l'utilizzo degli strumenti da parte dei docenti e le possibilità conferite agli alunni e informarne gli stessi.

Non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dei genitori per la fruizione delle classi virtuali. Chi pensasse di non conferire i dati per le connessioni alla DAD si comporterebbe come se non andasse a scuola o non utilizzasse il registro elettronico, tanto un allievo quanto un docente.

Ogni singola scuola sceglie di quali strumenti dotarsi per eseguire le attività e, salvo garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati personali e rispettare il requisito di qualificazione AgID in ambito pubblico, l'ente agisce in ottemperanza alle disposizioni di legge nell'erogare la formazione a distanza e non ha bisogno di richiedere alcuna autorizzazione o consenso da parte degli aventi potestà genitoriale sui minori o degli studenti maggiorenni.

Imporre la richiesta di autorizzazione ai genitori significa interpretare scorrettamente il testo dell'articolo 8 del GDPR, che prevede che la richiesta di consenso per i servizi web si applica solo ai servizi della società dell'informazione prestati ai minori e fondati sul consenso.

Nel caso della didattica a distanza erogata dalla scuola non si tratta di servizi privati forniti direttamente ad un minore per i quali lo stesso potrebbe incorrere in rischi di cui non è consapevole, ma si tratta di esercizio di compiti di interesse pubblico rilevante imposti per legge.

Dunque non solo il consenso non va richiesto, ma l'eventuale richiesta di consenso in questo contesto è una violazione degli articoli 6 e 7 del GDPR (errato fondamento di liceità e mancata libertà nell'espressione del consenso).

I documenti da produrre sono i seguenti:

- una informativa sul trattamento dei dati
- una comunicazione a genitori, alunni e docenti

Solo se la scuola deve creare per conto dell'alunno un profilo personale, occorre richiedere esplicitamente la liberatoria/consenso.

Resta inteso che le registrazioni delle videolezioni possono essere fruite dagli alunni per scopo personale, e non possono essere diffuse.